

ACCORDO FRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA E L'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA (A.S.P.) ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE SANITARIE E LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ASSISTENZIALI, FINALIZZATE ALL'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI PRINCIPALMENTE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA.

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA (nel seguito Università), con sede in Pavia, Strada Nuova n° 65 Partita IVA 00462870189, in persona del Rettore pro tempore e Legale Rappresentante Prof. Angiolino Stella, nato a Molino dei Torti (AL) il 13.06.1937, a ciò autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del.....19 settembre 2006.....

E

L'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA (nel seguito A.S.P.) Istituzioni Assistenziali Riunite, con sede in Pavia, Viale Matteotti n° 63, in persona del Direttore Generale pro tempore e Legale Rappresentante Rag. Sergio Contrini, nato a San Martino Siccomario il 14.09.1955, a ciò autorizzata con.....

PREMESSO

di dover provvedere ad una nuova regolamentazione, sia pur provvisoria, dei reciproci rapporti, anche allo scopo di adeguare le convenzioni in essere alle attuali normative di settore vincolanti per i soggetti sottoscrittori;

CONSIDERATA

la necessità e l'urgenza di dover definire il presente accordo temporaneo in attesa dell'emanazione del nuovo accordo-quadro di pertinenza regionale, da cui deriveranno le convenzioni attuative definitive, alle quali il presente accordo si uniformerà;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI
CONVENGONO QUANTO SEGUE**

Art.1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Finalità dell'accordo.

1. L'ASP di Pavia, già attualmente parte integrante del Polo Didattico - Assistenziale a supporto dell'attività formativa della Facoltà di Medicina e Chirurgia, si candida a rappresentare sempre più una delle strutture di riferimento del suddetto Polo.

2. In tale ottica, fatto salvo il concorso delle altre strutture che costituiranno il Polo, l'ASP manifesta già da oggi l'impegno a rendere disponibili le strutture assistenziali atte a consentire, anche per progetti e parti definite, la realizzazione di quei Corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia e delle Scuole di Specializzazione di Area Medica che saranno di comune intesa individuate.



Art. 3 - Obiettivi e Principi Organizzativi generali

1. Ai fini del raggiungimento di quanto contenuto nell'art. 2 gli atti di programmazione e i piani organizzativi aziendali dell'ASP che non siano di esclusiva natura assistenziale e che possono incidere sulle attività didattiche e di ricerca, saranno definiti dall'Istituto stesso in accordo con l'Università, sì da poter assicurare la coerenza degli assetti interni rispetto alle esigenze assistenziali, così come concordate, funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali della Facoltà di Medicina e Chirurgia, fatto salvo il rispetto degli obiettivi generali di funzionalità operativa, di efficienza di gestione, e di equilibrio finanziario dell'ASP.

2. L'individuazione delle strutture assistenziali messe a disposizione della Facoltà di Medicina e Chirurgia per le finalità didattiche, dovrà tener conto del livello minimo di attività di ogni struttura assicurato dal personale universitario con il pieno coinvolgimento della componente di dipendenza dalla ASP e rappresentato dal volume minimo di attività necessaria per garantire l'adeguata qualificazione in relazione alle suddette esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, con l'utilizzo dei posti letto per ricovero ordinario, day-hospital, ambulatori e servizi di diagnosi e riabilitazione. Tutte le strutture assistenziali dell'ASP possono essere utilizzate per l'attività didattica e di ricerca sulla base di quanto previsto dal presente accordo e al personale dell'ASP potranno essere conferiti incarichi d'insegnamento nelle forme previste dalla vigente normativa.

Art. 4 - Responsabilità delle unità convenzionate

1. La responsabilità clinica e la responsabilità organizzativa interna delle Strutture convenzionate compete a personale universitario di ruolo dell'Università, titolare della disciplina afferente la Struttura di preposizione secondo relativo accreditamento ed in possesso di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività assistenziale previsti dalla vigente normativa.

2. In analogia con quanto previsto per le unità assistenziali rette da personale dell'ASP, l'attività assistenziale e gestionale delle unità operative a direzione universitaria è sottoposta a verifiche periodiche, per ciò che concerne la loro efficienza ed efficacia.

3. L'Amministrazione dell'Istituto verifica, per ogni esercizio economico - finanziario, il raggiungimento degli obiettivi predefiniti, compatibili comunque con le finalità istituzionali dell'Università e non in contrasto con quelli dell'ASP.

4. Il personale universitario al quale è conferito incarico di responsabile di struttura complessa, con rapporto quinquennale rinnovabile, è sottoposto a verifica, con la stessa metodologia prevista per il personale dell'ASP con analogo incarico, così come stabilito dalla normativa vigente. Nell'ipotesi di valutazione negativa, il Rettore e l'Amministrazione dell'ASP assumeranno i provvedimenti conseguenti.

Art. 5- Strutture assistenziali convenzionate e insegnamenti attivati.

1. Le parti danno atto che attualmente le Strutture assistenziali convenzionate a direzione universitaria sono:

U.O. di Geriatria

U.O. Servizio di Riabilitazione Geriatrica.

2. Le parti danno altresì atto che gli insegnamenti attivati presso l'ASP sono, al momento, quelli individuati con l'apposito atto, allegato sub. A) suscettibile di aggiornamento in corso di convenzione, previo accordo fra le Parti.



Art. 6 - Servizi e attività svolti in strutture di proprietà dell'Università.

1. Per i servizi e le attività d'interesse dell'ASP che siano svolti al di fuori del suo ambito edilizio e amministrativo, ad esempio cure domiciliari, progetti definiti con altre strutture assistenziali, le Parti si impegnano a concordare specifici modelli operativi da definirsi con apposito successivo atto.

Art. 7 - Personale Universitario

1. Il personale universitario che attualmente svolge funzioni assistenziali nell'ambito delle singole strutture di cui al precedente art. 4 è costituito da:

- 1) Prof. Giovanni Ricevuti (Direttore della U.O. di Geriatria)**
- 2) Prof. Bruno Solerte (convenzionato presso l'U.O. di Geriatria).**

2. La dotazione organica di personale universitario medico convenzionato è suscettibile di aggiornamento in corso di convenzione, previo accordo fra le Parti.

3. La nomina ed il relativo incarico del personale universitario in regime di convenzione sono definite come segue:

a - La designazione dei responsabili, ai fini assistenziali, delle strutture complesse convenzionate e, comunque, ogni successiva variazione all'atto della cessazione delle suddette funzioni apicali, sarà effettuata dall'Università secondo le proprie procedure previo accordo con l'ASP.

Nel caso di valutazione discordante di una delle parti dovrà esserne data esplicita motivazione. Il Rettore e l'Amministrazione dell'Istituto concorderanno, in tal caso, gli opportuni provvedimenti in merito.

b - La responsabilità di struttura semplice o l'incarico professionale sono conferite dall'ASP su proposta motivata del responsabile della Struttura complessa in relazione all'inerente afferimento.

Nel caso di valutazione discordante di una delle parti dovrà esserne data esplicita motivazione. Il Rettore e l'Amministrazione dell'Istituto concorderanno, in tal caso, gli opportuni provvedimenti in merito.

Art. 8 - Personale Universitario tecnico ed amministrativo.

1. Presso l'istituto è prevista la presenza di personale universitario dei ruoli tecnico ed amministrativo che qualora svolga mansioni inerenti unicamente i compiti didattici e di ricerca universitaria, deve soltanto segnalare la propria presenza alla direzione dell'ASP. Nell'ipotesi, invece, che nell'ambito di un accordo fra le parti, svolga mansioni connesse anche all'attività assistenziale il suddetto personale dovrà essere opportunamente convenzionato per disciplinarne costi, funzioni, attribuzioni, nel rispetto del CC.CC.NN.LL. universitari ed ospedalieri applicabili.

Art. 9- Attività Didattica del Personale dell'ASP.

1. Le strutture assistenziali dell'ASP non convenzionate possono essere utilizzate ai fini della didattica integrativa di quella universitaria sia dei Corsi di Laurea che delle Scuole di Specializzazione.

2. Il personale dell'ASP in servizio può partecipare, nell'ambito delle proprie attività istituzionali e in conformità con quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 25 DPR 382/80 e s.m. ed alla formazione pre-laurea, previa autorizzazione dell'ASP.



3. La partecipazione del personale dell'ASP alla didattica delle Scuole di specializzazione è espletata fuori orario di servizio e disciplinata dall'art. 6 del D.Lgs 502/92 e s.m. del citato art. 25 del DPR 382/80

Art. 10 - Spazi per attività Didattica e Scientifica.

1. Per le attività didattiche e scientifiche dell'Università saranno definiti, con le modalità di gestione e gli oneri indicati nel successivo art. 20, gli spazi assegnabili allo scopo inerenti le aule didattiche ed altre strutture consimili nonché gli eventuali laboratori di ricerca.
2. Nell'ambito degli accordi convenuti fra le Parti saranno definiti i criteri relativi all'utilizzo degli spazi di cui al precedente comma, la pianificazione degli interventi manutentivi, la ricerca del loro più razionale utilizzo e la connessa vigilanza sulla loro corretta utilizzazione.
3. Ove sorgano esigenze di significativi mutamenti nella destinazione degli spazi come sopra definiti, i provvedimenti relativi dovranno essere concordati fra le Parti.
4. E' riservato all'ASP il diritto all'utilizzo delle strutture dedicate all'attività didattica per proprie esigenze, salva la compatibilità con le esigenze didattiche universitarie.

Art. 11 - Centri di Ricerca Universitari.

1. Presso l'ASP possono essere ospitati Centri di ricerca universitari, con costi di utilizzo, gestione e manutenzione a carico dell'Università.
2. Il loro funzionamento è disciplinato dalla vigente normativa dell'Università.
3. Qualora si istituiscano Centri in accordo fra l'ASP e l'Università, con personale e attrezzature miste, le norme di conduzione e di gestione saranno oggetto di specifico accordo fra le Parti.

Art. 12 - Intestazione della Produzione Scientifica.

1. La produzione scientifica dei docenti universitari convenzionati che sia il risultato di attività di ricerca svolta presso l'ASP ovvero in Centri Universitari ospitati - deve portare anche l'affiliazione "ASP Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia", mentre la produzione scientifica svolta presso i Centri costituiti d'intesa fra le parti, deve portare l'indicazione "ASP Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia" unitamente a quella universitaria.
2. Per quanto concerne le sperimentazioni cliniche ed ogni forma di ricerca comunque commissionata da aziende o enti esterni deve essere definito, di volta in volta, l'apporto fornito dall'Università in termini di risorse umane e strumentali, in base al quale saranno definite modalità e nominativi dei docenti interessati e ripartizione degli introiti acquisiti. Su tali introiti una quota a parte deve essere riservata all'Università nella misura da definirsi di comune accordo e sulla base del livello di coinvolgimento.

Art. 13 - Organici delle Unità Assistenziali coinvolte nella Didattica.

1. Gli organici delle Unità assistenziali convenzionate, nonché quelli delle Unità non convenzionate coinvolte nella didattica, devono tener conto, oltre che delle peculiarità assistenziali, anche di quelle didattiche e scientifiche.
2. In caso di assenza o impedimento per situazioni contingenti, il responsabile dell'Unità assistenziale convenzionata è temporaneamente sostituito per la parte assistenziale dal dirigente medico indicato dal responsabile dell'unità Assistenziale stessa. Per assenze o impedimenti che si prolungano nel tempo, provvede la Direzione Sanitaria secondo la normativa vigente.
3. Coloro i quali già aventi qualifica da "Tecnici laureati" ed in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia, nonché dell'abilitazione all'esercizio della professione, sono autorizzati a svolgere attività assistenziale in regime convenzionale mediante atto di relativa individuazione nominativa, stipulato fra le Parti secondo le presenti pattuizioni.



Art. 14 - Diritti e Doveri del Personale Universitario In Convenzione.

1. Il personale universitario convenzionato, per la parte assistenziale, assume i diritti e i doveri (compresa la copertura per responsabilità civile verso terzi) previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per il personale dirigente ospedaliero di pari o corrispondente qualifica, fatte salve le norme del proprio stato giuridico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del DPR 382/80. L'Università notificherà all'ASP le specifiche condizioni previste dall'ordinamento per i propri dipendenti.
2. Tutto il personale universitario convenzionato è sottoposto alla rilevazione obiettiva della presenza.
3. Il personale universitario destinato ad operare presso l'ASP è tenuto al rispetto delle norme contenute nel presente accordo ed in particolare al perseguimento delle finalità che le Parti (Università e Istituto) si prefiggono.
4. In caso di reiterata inosservanza delle presenti disposizioni da parte di personale universitario convenzionato, l'ASP comunicherà tale inosservanza all'Università per gli opportuni provvedimenti che possono prevedere anche la cessazione dei rapporti convenzionali.

Art. 15 - Trattamento economico del Personale Universitario.

1. Al personale universitario convenzionato che presta servizio presso le strutture assistenziali è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 31 D.P.R. 761/79 nonché ogni altra indennità che spetti in base alle disposizioni vigenti. L'Università dovrà notificare all'ASP le voci stipendiali ed il loro ammontare di spettanza dell'Università stessa e ciò al fine di fare esattamente comprendere quali siano le differenze e le voci a carico dell'ASP.
2. L'ASP versa mensilmente all'Università la somma complessiva necessaria per la corresponsione degli emolumenti previsti al punto precedente (comprensiva degli oneri sociali) ad attuare l'erogazione dei compensi dovuti alle singole unità di personale.
3. L'Università comunicherà all'inizio di ogni anno i nominativi dei sanitari convenzionati che hanno optato per l'attività assistenziale esclusiva.
4. Il personale universitario convenzionato che ha optato per l'attività assistenziale esclusiva è ammesso all'esercizio della libera professione intra-moenia, secondo le modalità in atto nell'ASP per il proprio personale.

Art. 16 - Orario di Servizio.

1. Considerata l'unitarietà delle funzioni didattiche e di ricerca con quelle assistenziali, il debito orario che il personale universitario convenzionato collocato in posizione non apicale è tenuto a rispettare per lo svolgimento dell'attività assistenziale (comprensiva delle attività divisionali di degenza ordinaria e in day hospital, delle attività ambulatoriali e di quelle inerenti le guardie e la pronta disponibilità) non potrà essere inferiore al 50% di quello complessivo dovuto dal personale ospedaliero di pari posizione. In ogni caso il personale universitario dovrà garantire l'espletamento delle funzioni assistenziali affidate ed accettate come compatibili da parte degli stessi universitari.
2. La programmazione della distribuzione dell'orario suddetto nell'ambito delle singole strutture convenzionate, spetta al responsabile della struttura che provvederà a sottoporre mensilmente il piano di lavoro (riportante il carico assistenziale nominativo) all'autorizzazione preventiva della Direzione Sanitaria dell'ASP. La Direzione Sanitaria dovrà infatti verificare anche, ai sensi di quanto disposto dal CCNL, che il Direttore della struttura assicuri, mediante opportuna programmazione funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana, lo standard assistenziale previsto e la funzionalità dei servizi.
3. La rilevazione ed il controllo orario sono effettuati, per tutto il personale universitario convenzionato, dall'Università con le modalità concordate con l'ASP. L'Università si impegna a controllare, fornendone gli elementi dimostrativi all'ASP, che l'attività assistenziale svolta dal personale universitario medico convenzionato sia pari ad almeno il 50% del prescritto debito orario settimanale del personale medico della ASP.



4. Dal limite orario suddetto sono esclusi i dirigenti medici posti in posizione direttiva di struttura complessa, ai quali spetta, comunque, l'obbligo del conseguimento degli obiettivi concordati con l'ASP.

Art. 17 - Servizi Accessori.

1. Il personale universitario convenzionato ha diritto ad usufruire di tutti i servizi accessori di cui beneficia il personale della ASP, alle medesime condizioni, compreso il servizio di mensa e nella misura possibile, quello di parcheggio auto.
2. Tutto il personale universitario convenzionato e gli studenti dei corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia che accedono all'istituto saranno forniti - a cura dell'Università - di apposito tesserino di riconoscimento.
3. L'estensione agli specializzandi dei servizi accessori, di cui al punto 1, sarà oggetto di un apposito accordo tra le Parti.

Art. 18 - Attrezzature e Apparecchiature

1. Tutte le attrezzature e apparecchiature presenti nelle Unità assistenziali convenzionate, di proprietà dell'ASP, regolarmente inventariate, sono messe a disposizione dell'Università per l'attività assistenziale e per fini didattici e di ricerca alla stessa connesse, con consegna al Responsabile dell'Unità convenzionata;
2. L'Università mette a disposizione dell'ASP e del proprio personale, con analoghe modalità (elencative e di consegna) attrezzature e apparecchiature, per attività assistenziali e per fini didattici e di ricerca.
3. Prima dell'installazione di ulteriori apparecchiature, anche se fornite da terzi gratuitamente (donazioni, comodato od altro) o in forma onerosa, l'Università, nella persona del Responsabile della Unità assistenziale provvede a richiedere all'ASP la relativa autorizzazione. Ai fini di detta autorizzazione (comunque subordinata ai controlli di sicurezza) si tiene conto, fra l'altro, dei conseguenti costi di gestione, dell'esistenza di altre attrezzature facenti le stesse funzioni, della razionale localizzazione delle stesse, della funzionalità e dell'utilizzo.
4. Le Parti riconoscono l'utilità comunque di sviluppare, ovunque possibile ed opportuno, Centri di servizi comuni integrati al fine di assicurare la massima utilizzazione delle apparecchiature, di contenere i costi di gestione, di meglio programmare l'utilizzo con miglioramento della qualità dei servizi resi ad utenti sia interni che esterni.

Art. 19 - Gestione dell'attività assistenziale.

1. La responsabilità gestionale dell'attività assistenziale svolta nelle Strutture convenzionate è affidata al Direttore della struttura ovvero a Sanitario individuato dall'ASP ove mancasse l'universitario.
2. Presso l'ASP è attuato un efficace sistema di controllo di qualità e di miglioramento continuo della qualità stessa anche sulla parte a Direzione Universitaria.
3. Il personale convenzionato è impegnato al raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente comma.
4. L'Università e l'ASP si impegnano a realizzare programmi di formazione permanente e di educazione sanitaria specificatamente formulati.

Art. 20 - Oneri Gestionali

1. L'ASP mette a disposizione, gratuitamente, le aule, i sussidi didattici ed i laboratori necessari all'attività formativa del triennio clinico del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia e delle Scuole di Specializzazione. Gli oneri di manutenzione ordinaria e di pulizia di tali strutture sono a carico dell'Università. L'ASP assicura, inoltre, senza alcun onere per l'Università, le aule ed i sussidi didattici necessari per l'attività formativa dei corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, provvedendo alla loro gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli oneri gestionali degli spazi destinati all'assistenza sono totalmente a carico dell'ASP.
2. La spesa necessaria per il funzionamento, ivi comprese le spese di materiali di consumo sono a carico dell'ASP, ancorché le apparecchiature siano di proprietà universitaria o di terzi, purché risultino e siano classificate come utilizzo assistenziale nell'atto di cui al precedente comma, anche con riferimento agli



elementi inventariali.

Art. 21 - Accesso e attività dei discenti

1. Gli iscritti ai corsi di studio attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, agli allievi delle Scuole di Specializzazione, ed i dottorandi di ricerca, nonché i tirocinanti, possono accedere e permanere oltre che negli spazi espressamente destinati alla didattica e ricerca, anche in tutte le strutture assistenziali del complesso convenzionato, sotto la responsabilità dei rispettivi docenti e, comunque, d'intesa con il responsabile della Struttura coinvolta.

2. L'identificazione degli specializzandi, dottorandi di ricerca e dei tirocinanti deve essere effettuata mediante specifico tesserino personale di riconoscimento, da distribuirsi a cura dell'Università. Gli stessi sono adeguatamente coperti da assicurazioni infortuni a cura dell'Università.

Per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi dei tirocinanti e degli specializzandi, la copertura spetta all'ASP come già previsto nei relativi singoli atti convenzionali.

Art. 22 - Accesso e attività di frequentatori e visitatori

1. L'ASP si impegna a garantire l'accesso e lo svolgimento dell'attività didattico-scientifica, a visitatori italiani e stranieri, nonché a medici frequentatori e borsisti che ne facciano richiesta al Direttore della Struttura interessata e previa idonea copertura assicurativa. Qualora sia prevista anche una attività di tipo assistenziale, questa dovrà essere autorizzata dalla Direzione sanitaria dell'istituto e coperta da assicurazione infortuni e R.C. a carico degli interessati e/o di terzi.

Art. 23 - Rapporti tra i due Enti

1. I rapporti di carattere amministrativo ed economico connessi con il funzionamento delle Unità assistenziali convenzionate intercorreranno, per la materia regolata dal presente accordo, fra il **Legale rappresentante della ASP (o suo delegato)** ed il **Legale Rappresentante dell'Università (o suo delegato)**.

Art. 24 Copertura INAIL e Protezione e Prevenzione sui luoghi di lavoro.

1. L'assicurazione INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è a carico dell'Università. In caso di infortunio o incidente di personale universitario durante lo svolgimento dell'attività presso la sede della ASP, questa deve segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente all'INAIL e all'Università degli Studi di Pavia."


2. L'Azienda applica nei confronti di tutti gli aventi diritto (ivi compresi gli studenti, gli specializzandi ed i borsisti) ai sensi della presente convenzione le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 230/95 e succ. mod. ed int.), ivi compresa la sorveglianza sanitaria, ove prevista.

Art. 25 - Durata


1. Il presente protocollo entra in vigore il 26.10.2006 e, da tale data, decadono tutti i precedenti accordi e/o intese convenzionali, fatti salvi quelli contenuti nell'allegato A) **modificati solo nelle parti non compatibili con il presente accordo.**

Pavia li 26.10.2006

UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PAVIA
(PROF. ANGIOLINO STELLA)



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
DELLA PROVINCIA DI PAVIA
(RAG. SERGIO CONTRINI)



ALLEGATO A)

DICHIARAZIONE CONGIUNTA E RICOGNITIVA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA E L'ASP ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA rappresentata dal Rettore Prof. Angiolino Stella, come precedentemente qualificato ed autorizzato

E

L'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA rappresentata dal Direttore Generale Rag. Sergio Contrini, come precedentemente qualificato ed autorizzato

PREMESSO

- che alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra-universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27, DPR 382/80);

- visto il Decreto Legislativo 8 agosto 1991, n. 257, recante attuazione della direttiva n. 82/71/CEE in materia di formazione dei medici specialisti, nonché il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

- che l'attività della docenza universitaria è caratterizzata dalla inscindibilità delle funzioni didattica, scientifica e assistenziale;

- che è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie, per assicurare un migliore e più completo assolvimento dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;

- che è interesse generale delle strutture socio-sanitarie, pubbliche o private, essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;

- preso atto della volontà di sottoscrizione un accordo tra le Parti al fine di aggiornare ed attualizzare i rapporti convenzionali già sottoscritti rispetto al quale il presente documento si trova come allegato A);

- ritenuto che è possibile sviluppare e potenziare, nell'ambito del precitato quadro convenzionale, le specifiche intese finalizzate a garantire i reciproci interessi e finalità istituzionali;

- considerato che gli attuali accordi convenzionali sono quelli appresso riportati:

1) CONVENZIONI

Scuola di Specializzazione in Geriatria e Gerontologia IIAARR - S. Margherita

Sottoscritto il 26/6/1970

Strutture: reparto clinicizzato per 50 pl "acuti"



Scuola di Specializzazione in Geriatria e Gerontologia (1° atto aggiuntivo) IIAARR - S. Margherita
Sottoscritto il 6/12/1973

Scuola di Specializzazione in Geriatria e Gerontologia (2° atto aggiuntivo) IIAARR - S. Margherita
Sottoscritto il 31 Maggio 1974
Affidamento di assistenza geriatrica a personale universitario

Scuola di Specializzazione in Endocrinologia (3° atto aggiuntivo) IIAARR - S. Margherita
Sottoscritta il 30.08.1994

2) CONVENZIONI

Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica della Riabilitazione (ex Fisioterapia) IIAARR - S. Margherita e Scuola diretta ai fini speciali per terapisti della riabilitazione
Sottoscritta il 6.11.1987
Strutture: palestra con le attrezzature esistenti
n. 20 posti letto

Universita' e Casa di Cura S. Margherita per la direzione universitaria del Servizio di riabilitazione geriatrica
Sottoscritta il 5.2.1998

n. 20 posti letto
Strutture: palestre e day hospital (palestre esistenti e palestre in allestimento, come da allegato A alla convenzione)

N.B. I 20 posti letto e le strutture della Convenzione stipulata il 6.11.1987 sono gli stessi del Servizio di Riabilitazione geriatrica.

3) CONVENZIONE

Scuola di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione IIAARR e tutte e tre le strutture
Sottoscritta il 16.12.1998

4) CONVENZIONE


Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica IIAARR - S. Margherita
Sottoscritta il 12 novembre 2002
Strutture: servizio di radiologia

CONVENZIONE

Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva ASP S. Margherita
Sottoscritta il 25.03.2004
Strutture servizi ed attività afferenti alla Direzione sanitaria

5) CONVENZIONE

Convenzione N° 1207 DEL 2110112003 per lo svolgimento delle attività di tirocinio didattico e di tirocinio orientativo per la conoscenza diretta del mondo del lavoro
(tirocinio obbligatorio previsto nell'ambito del percorso formativo e tirocinio facoltativo svolto da laureati e/o studenti) per iscritti a corsi di laurea, di laurea specialistica, di diploma universitario sino ad esaurimento, di dottorati di ricerca, di perfezionamento, di master ed a scuole di specializzazione, nonché a laureati da non più di 18 mesi.



6) ACCORDI INDIRETTI (FORMALMENTE TRA ASP E S. MATTEO) PER IL TIROCINIO PRATICO PROFESSIONALIZZANTE PER LE LAUREE TRIENNALI SANITARIE DI:

DIETISTA (ASP)

INFERMIERE (S. MARGHERITA E PERTUSATI)

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti nel reciproco interesse della gestione dell'assistenza sanitaria connessa per i fini istituzionali alla ricerca e alla didattica medica universitaria stabiliscono quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

L'ASP di Pavia e l'Università si impegnano a creare un rapporto stabile di collaborazione per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca nell'ambito della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Le singole attività che verranno svolte saranno formalizzate attraverso la stipula di singole convenzioni attuative della convenzione quadro e potranno quindi ricomprendere attività, settori, percorsi formativi ulteriori rispetto a quelli citati nelle premesse.

Art. 3

Le modalità di accesso e di frequenza degli studenti dei Corsi di Laurea e degli allievi delle Scuole di Specializzazione alla strutture della ASP, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, saranno stabilite d'intesa tra la Direzione Sanitaria ed i Docenti responsabili dei Corsi nell'ambito degli accordi definiti nei protocollo generale di cui al presente atto è allegato.

Art. 4

Il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo, rispetto a quanto stabilito nell'accordo generale, per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dalla ASP di Pavia.

Art. 5


La presente dichiarazione congiunta ha vigore dalla data di sottoscrizione dell'accordo generale di cui è allegato.

Art. 6

Gli ulteriori accordi raggiunti per specifici settori, attività o progetti saranno oggetto di protocollo aggiuntivo che, comunque, avrà come riferimento essenziale e sostanziale quanto concordato nei documenti testé sottoscritti (accordo generale ed allegato).

Pavia li... 26.10.2006

UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PAVIA
(PROF. ANGIOLINO STELLA)



AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
DELLA PROVINCIA DI PAVIA
(RAG. SERGIO CONTRINI)

